



SETTORE

Varie

**SERVIZI DI PULIZIA IN ALBERGO: RICORSO AL
LAVORO INTERMITTENTE
ANCHE PER L'IMPRESA APPALTATRICE**

RIFERIMENTI

- Ministero del Lavoro, Interpello n. 17 del 26 giugno 2014

IN SINTESI

Con risposta ad Interpello n. 17 del 26 giugno 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti riguardo la possibilità di utilizzo della fattispecie contrattuale del lavoro a chiamata, da parte di un'impresa appaltatrice, per l'esecuzione di un servizio di pulizia all'interno di un albergo.

Al riguardo, viene espresso parere favorevole, dal momento che in assenza di specifica regolamentazione del lavoro intermittente da parte della contrattazione collettiva, la suddetta attività è riconducibile a quella svolta da "personale di servizio e di cucina negli alberghi" (punto n. 5 dell'elenco delle attività discontinue allegato al R.D. n. 2657/1923), a nulla rilevando il fatto che sia effettuata mediante contratto di appalto.

EDITORIA COLLEGATA



INFORMATIVA
SULLA NORMATIVA
COMUNITARIA



IL QUESITO

Con istanza di **Interpello n. 17 del 26 giugno 2014**, Confindustria ha richiesto un parere alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro circa la corretta interpretazione delle previsioni in tema di lavoro intermittente (art. 33 e ss. del D.Lgs n. 276/2003).



Nello specifico, il Ministero è chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di ricorso a tale fattispecie contrattuale da parte di un'**impresa appaltatrice** per l'esecuzione di un **servizio di pulizia** all'interno di una **struttura alberghiera** (impresa committente), in quanto tale utilizzo è riconducibile alla previsione di cui al **n. 5** dell'elenco delle attività discontinue allegate al **R.D. n. 2657/1923**, ossia alla prestazione svolta da "*personale di servizio e di cucina negli alberghi*".

IL PARERE DEL MINISTERO


Innanzitutto, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, il Ministero conferma che, fatte salve le ipotesi in cui sussistano i requisiti anagrafici stabiliti dal Legislatore (soggetti con più di 45 anni di età oppure con meno di 24 anni di età), il ricorso al **lavoro intermittente** è consentito (art. 34, comma 1 e 40 del D.Lgs n. 276/2003) con riferimento alle attività lavorative definite:

- dalla **contrattazione collettiva** ovvero, **in mancanza** di una puntuale regolamentazione da parte della stessa,
- nella **tabella** allegata al **Regio Decreto n. 2657/1923**.

Pertanto, alla luce del dettato normativo, la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro a chiamata dipende soltanto dalla **tipologia di attività** concretamente svolta dal **prestatore**, non rivestendo alcuna importanza il fatto che la stessa sia effettuata direttamente dall'impresa o attraverso un contratto di appalto.



In definitiva, qualora la contrattazione collettiva non abbia definito le fattispecie per cui è ammessa l'instaurazione di **rapporti di lavoro intermittente**, gli stessi possono essere **attivati** per lo svolgimento del **servizio di pulizia** all'interno di un **albergo** anche da parte dell'impresa appaltatrice, in quanto si tratta di attività riconducibile al n. 5 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 ("*personale di servizio e di cucina negli alberghi*"). ■



SICUREZZA SUL LAVORO - ed. 2014

Cod. **06LX220** – € **30,00** (Iva inclusa)

Disponibile su SHOP.SEAC.IT
anche in formato [eBook](#)

RIPRODUZIONE VIETATA